
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri di una persona defunta.

Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa ed allo scopo di provarne l'incapacità d'intendere e di volere al momento in cui era stata fatta una donazione, trattandosi di documenti relativi ai dati personali della persona deceduta, di cui gli interessati possono di loro iniziativa acquisire copia, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.6.2013, n. 14656

...omissis...

Gli ulteriori mezzi istruttori dei quali lamenta la mancata ammissione sono costituiti:

- a) dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., delle cartelle cliniche della donante dei nosocomi di X;
- b) dalla richiesta di acquisizione degli atti relativi alle cause n. 268/1992 del Tribunale di Urbino e n. 210/96 del Pretore di Urbino relativo alla richiesta di un provvedimento di urgenza per potere far visita a B.;
- c) da una consulenza tecnica di ufficio per accertare l'incapacità naturale al momento della donazione.

Tuttavia proprio queste richieste dimostrano che non era fornita la prova dell'incapacità così che si sollecitavano, in appello, i poteri ufficiosi del giudice diretti addirittura ad acquisire gli elementi di fatto dai quali desumere, eventualmente a mezzo di CTU, l'incapacità che invece era onere degli attori fornire e che essi ben avrebbero potuto fornire.

Ed infatti:

A.1) quanto all'ordine di esibizione delle cartelle cliniche, si deve osservare che non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. 6/10/2005 n. 19475); trattasi di un presupposto connesso al requisito dell'indispensabilità (espressamente enunciato dall'art. 118 c.p.c. che l'art. 210 c.p.c. richiama) e alla funzione propria dell'ordine di esibizione che è quella di consentire alla parte di assolvere il proprio onere probatorio ancorchè non sia in grado di produrre il documento; una diversa interpretazione configgerebbe con il principio della disponibilità della prova e costituirebbe uno strumento per rimediare all'inerzia della parte che pur potendo fornire la prova richiede che questa venga fornita attraverso l'esercizio del potere officioso del giudice.

Gli eredi avevano avuto la possibilità di procurarsi e produrre direttamente i documenti in quanto erano legittimati (previa istanza di accesso) ad accedere ai dati personali relativi alla parente defunta e a ottenere copia delle cartelle cliniche ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 9, comma 2, che (a prescindere dallo status di erede) riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; neppure poteva porsi un problema di comparazione di interessi configgenti (l'interesse del richiedente e l'interesse alla riservatezza della persona alla quale si riferivano i dati), posto che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare, salva la protezione post mortem della situazione giuridica di cui godeva l'interessato da parte dei congiunti superstiti che, nella fattispecie, coincidono con gli eredi.

B.1) identiche considerazioni valgono quanto all'ordine di acquisire tutti gli atti di due procedimenti civili, dei quali, inoltre, non sono specificati i singoli atti che dovrebbero, in tesi, assumere decisiva rilevanza.

C.1) La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario; nella specie, la Corte di merito ha valutato che il quadro probatorio era del tutto carente in quanto l'unico elemento era rappresentato dall'inabilitazione dichiarata il 7/7/1994 dalla quale non si poteva desumere un'incapacità naturale risalente a tre anni prima.

In conclusione il secondo motivo di ricorso appare del tutto infondato.

4. Con riferimento al primo motivo, si osserva che la Corte di appello, pur affermando che la qualità di eredi non era provata, ha ritenuto di dovere decidere nel merito la causa di appello, nella quale era espressamente posta all'attenzione della Corte la questione della prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda, come se tale qualità fosse invece provata (in tal senso depone la frase "comunque e nel merito va rilevato che la domanda è completamente sfornita di prova...") con ciò dimostrando di ritenere irrilevante la circostanza

che la titolarità fosse o meno provata e, nella sostanza, assorbito (di fatto) il motivo di appello attinente la prova della qualità di eredi; in altri termini, può affermarsi che, nella sostanza, la motivazione ulteriore (e addirittura ritenuta assorbente) era volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda, attinente alla prova del diritto sostanziale fatto valere.

Per tali motivi il primo motivo di ricorso, relativo alla prova della titolarità del rapporto sostanziale e alla qualificazione giuridica del difetto della relativa prova rimane assorbito dal rigetto del secondo motivo.

Il ricorso deve quindi essere rigettato senza provvedimento sulle spese in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013

La Nuova Procedura Civile